



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore

DE AMICIS TAMARA, Giudice

ROSI ELISABETTA, Giudice

in data 19/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7834/2023 depositato il 07/06/2023

proposto da

Fondazione Rui-Residenze Universitarie Internazionali - 02753020581

Difeso da

Pasquale Della Corte - DLLPQL83L04A512E

Piero Sandulli - SNDPRI54C10H501D

ed elettivamente domiciliato presso pasquale.dellacorte@pec.commercialisti.it

contro

Comune di Roma

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Aequa Roma Spa - 08670661001

elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6870 TASI 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione RUI-Residenze Universitarie Internazionali rappresentata e difesa come in atti, impugnava un accertamento IUC (Imposta Unica Comunale) – Tasi, notificato dal Comune di Roma Capitale per l'anno d'imposta 2017. Con l'accertamento in questione, il Comune di Roma accertava maggiori imposte, sanzioni ed interessi per un totale complessivo di € 10.816,75. Nell'accertamento notificato si ipotizzavano maggiori imposte in dipendenza di svariati immobili detenuti dalla Fondazione. L'atto veniva impugnato dalla stessa Fondazione RUI, che, rivolgendosi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, opponeva l'atto, richiedendo la contestuale sospensione dal pagamento parziale dell'accertamento.

La ricorrente eccepisce:

- nullità/annullabilità dell'avviso di accertamento per insufficiente ed erronea motivazione dell'avviso di accertamento
- nullità/annullabilità dell'avviso di accertamento per difetto di istruttoria, irragionevolezza e manifesta ingiustizia – violazione e falsa applicazione all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992
- In via subordinata, disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi per omesso versamento.

Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio il Comune di Roma resistendo su tutti i motivi di ricorso sollevati e chiedendo il rigetto dello stesso, con condanna alle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che il ricorso presentato dalla Fondazione RUI sia da rigettare. In primis, l'accertamento risulta validamente motivato, contenendo tutti gli elementi che identificano la pretesa e che hanno consentito alla ricorrente di contestarla specificamente

Sul punto relativo all'esenzione da imposta locale, questa Corte ha verificato se la Fondazione possa godere delle agevolazioni anche in presenza di svolgimento di attività economica; in quanto, anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. La finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica; per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (Cassazione n.29193/2023). Come si ricava dalle controdeduzioni del Comune di Roma (con dichiarazioni non smentite dalla ricorrente) l'ospitalità riservata agli studenti viene retribuita a fronte di rette annuali il cui ammontare varia tra € 7.400,00 (nell'ipotesi di tariffa agevolata) ed € 15.200,00 per una stanza singola; importi questi che non possono essere certo considerati "ammontare simbolico". Se ne conclude, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288) che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell'Unione Europea ha stabilito che "queste si ritengono svolte con modalità non

commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso". Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Del pari, non è fondata la richiesta di riduzione delle sanzioni, poiché il fatto che una condotta non venga contestata in un'annualità precedente non è un motivo per ridurre le sanzioni, qualora quella stessa condotta venga contestata in un'annualità successiva, anche alla luce dell'autonomia dei periodi d'imposta in ambito tributario.

Rigettando il ricorso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, da assegnare al Comune di Roma, quantificate in Euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di I Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.

Il Presidente relatore

Dott. Costantino Ferrara